



Sentenza n. 74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23831** del registro di segreteria, nei confronti dell'agente Area S.r.l. (C.F. 02971560046), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Anna Todesco, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino, n. 10/B (CAP 12084), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it, in qualità di agente contabile per il servizio di "riscossione violazioni IMU e TARI e riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie" presso il comune di Platania per l'esercizio finanziario 2018 (conto giudiziale n. 36542);

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2025 uditi per

l'agente contabile l'avv. Fabrizio Laudadio, per delega del difensore costituito avv. Maurizio Zoppolato e per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero dott. Pasquale Pedace; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con la relazione di improcedibilità n. 490/2023 il Magistrato istruttore rimetteva il conto all'attenzione del Collegio, per una serie di irregolarità ed ipotizzati addebiti.

L'attività oggetto di esame riguarda il servizio di riscossione violazioni IMU e TARI e di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie presso il comune di Platania per l'esercizio finanziario 2018. La gestione è regolata dal contratto di concessione il cui art. 5 prevede che l'incasso debba aver luogo attraverso l'impiego del modello F24 o di bollettino di conto corrente postale; l'art. 7 stabilisce che "...il concessionario incasserà sui propri conti correnti...".

La relazione ha prospettato che il giornale di cassa è redatto su foglio excel modificabile e privo di firma.

Inoltre, benché il carattere dematerializzato delle riscossioni (modelli F24 o versamenti diretti sul conto corrente del concessionario) comporti che non risultano emesse ricevute di riscossione, tuttavia – rileva l'Istruttore - che nel conto corrente del concessionario sono confluite le riscossioni anche di altri enti affidatari del servizio e le causali ivi iscritte non consentono di

poterle identificare. Questo comporterebbe l'impossibilità di verificare l'esatto ammontare del riscosso.

Allo stato degli atti, la relazione prospetta comunque un ammanco di € 8.560,73 in quanto:

- le riscossioni risultanti ammontano a € 97.481,92;

- il compenso del concessionario (calcolato secondo la tabella allegata alla nota prot. n. 2882 del 26.6.2023 e confermato dal concessionario nella pec del 14.9.2023) è pari ad € 33.340,60;

- questo comporterebbe che la somma spettante all'ente, quale differenza tra il riscosso ed il compenso del concessionario (€ 97.481,92 - € 33.340,60), dovrebbe essere pari ad € 64.141,32;

- risultano, invece, versamenti in tesoreria a favore dell'ente per € 55.580,59.

Pertanto, la differenza di € 8.560,73 (€ 64.141,32 - € 55.580,59), nella prospettazione del magistrato istruttore, rappresenterebbe un ammanco.

2. A seguito di notifica della relazione e del decreto con cui è stata fissata l'udienza, l'agente contabile ha depositato una memoria del 28 marzo 2024.

In ordine alle contestazioni relative al giornale di cassa, la difesa del contabile ha richiamato la propria PEC del 27 aprile 2023, con cui Area ha chiarito che il giornale di cassa deve essere redatto esclusivamente per i pagamenti cartacei, i quali non sono

di competenza del concessionario che, giusta l'art. 5 del contratto, non incassa secondo tale modalità.

Il foglio excel in questione rappresenterebbe un documento fornito dal Comune al Magistrato istruttore, ma non costituirebbe il giornale di cassa redatto dall'Agente contabile.

In ordine alle contestazioni relative ai conti correnti, il contabile ha richiamato l'art. 9 del contratto di concessione secondo cui il concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010. Questa disposizione, riferisce l'agente, prevede che i concessionari *«devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva»*, comunicando *«gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati [...] entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica»*.

Quanto al contestato ammanco, ha confermato che le riscossioni riferibili all'anno 2018 risultano pari a € 97.481,92. Ha tuttavia precisato che, mentre le riscossioni sono immediate, il rendicontato, invece, è governato dai tempi e dalle modalità di rendicontazione.

A tal proposito ha spiegato che ogni pagamento ha una provenienza -il contribuente debitore- e una causale e che in vista della fine del mese, Area raggruppa gli importi ricevuti in lotti relativi alle varie causali, con indicazione dei corrispondenti

contribuenti; sulla base del rendiconto mensile, sono poi effettuati i “riversamenti” al Comune e le trattenute di competenza dell’Agente contabile con relativa fatturazione.

Può però accadere – ha riferito la difesa - che un pagamento non possa essere rendicontato nel prospetto mensile di riferimento, (i) perché eseguito a fine mese e non immediatamente visibile per l’Agente contabile (in questo caso, si pone rimedio il mese successivo, e quindi la rendicontazione di dicembre slitta a gennaio) o (ii) perché eseguito con indicazioni erronee o imprecise da parte del contribuente (errore nell’indicazione del tributo sull’F24; erronea causale; errore nei dati del contribuente...). In questo caso, l’Agente contabile deve effettuare un esame più approfondito, sino a che non sia chiarita la sua imputazione, e questa attività può richiedere anche mesi “trascinandosi” all’anno successivo.

L’agente ha comunque precisato che il 2018 è stato il primo anno di concessione, quindi, non risultavano importi da riversare rispetto al mese di dicembre 2017).

Per queste ragioni, il rendicontato a fine 2018 è risultato pari a € 87.440,95.

Quanto poi al fatturato, la difesa ha precisato che l’Agente contabile trattiene e fattura al Comune gli importi di sua competenza rispetto al rendicontato, e non al riscosso. Pertanto, a fronte di un determinato incasso nel periodo di riferimento, il

rendicontato è inferiore; su tale importo inferiore viene computato l'importo spettante al (e fatturato dal) Agente contabile.

In più, dato che la rendicontazione è effettuata a fine mese, i riversamenti e la fatturazione degli importi di competenza dell'Agente contabile sono eseguiti entro il decimo giorno del mese successivo (art. 7 del Contratto di concessione). Quindi, per dicembre vengono effettuati intorno al 10 gennaio.

Per questo, il fatturato del 2018 è stato pari a € 33.340,60, mentre l'importo effettivo delle competenze di Area è risultato leggermente inferiore (€ 31.860,36).

Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare il conto regolare e disporre il discarico.

3. Con ordinanza n. 80/2024 veniva disposta la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché venisse completata la fase istruttoria e predisposta entro il 31.12.2024 la relazione integrativa per l'udienza dell'11.2.2025.

4. Con relazione integrativa il Magistrato istruttore concludeva che:

- riguardo alle riscossioni, trattasi di incassi avvenuti non in contanti ma a mezzo modello F24 o versamenti diretti su conto corrente postale, come prevede l'art. 5 del contratto, per cui non sono state rilasciate ricevute ai contribuenti ed il "gestionale dei flussi in entrata e in uscita" è il documento indicato dall'agente contabile quale registro analitico dei movimenti gestionali; eseguita la somma con l'ausilio di un foglio di calcolo excel, il totale

delle riscossioni risultante dal gestionale è pari ad € 97.481,92,

importo esattamente riportato nel conto giudiziale;

- riguardo al compenso spettante al concessionario, nella relazione a firma della dottoressa Anna Todesco viene affermato che “...l'importo trattenuto da Area...è pari ad € 38.170,76 ed è stato trattenuto in parte nel 2018 (€ 31.860,36) e in parte nel 2019 (€ 6.310,40)...”, dalla verifica eseguita sul conto giudiziale risulta iscritto solo l'importo di € 31.860,36; con deposito DAeD n. 72349 del 14.12.2024 sono state trasmesse le fatture del compenso afferente ai lotti di riscossione dal n. 1 al n. 59 e alle spese postali anticipate, eseguita la somma con l'ausilio di un foglio di calcolo excel e il totale delle suddette fatture ammonta ad € 36.669,85 con una discordanza rispetto a quanto dichiarato dall'agente contabile di € 1.500,91 (€ 38.170,76 - € 36.669,85);

- riguardo ai riversamenti a favore dell'ente, eseguita la somma di tutte le ricevute scaricate dal portale di Poste italiane, il totale delle somme versate a favore dell'ente ammonta ad € 59.316,04 di cui € 55.580,59 versati nel 2018 e iscritti nel conto giudiziale ed € 3.735,45 riversati nel 2019, ma non iscritti nel conto giudiziale.

In sostanza, a conclusione dell'ampia fase istruttoria, tenuto conto della documentazione prodotta e dei chiarimenti forniti, la relazione rilevava che:

- il conto giudiziale è stato compilato secondo il principio di

cassa e non di competenza d'esercizio, pertanto permane l'irregolarità di non aver iscritto nel conto giudiziale l'ammontare complessivo dei riversamenti a favore dell'ente (€ 59.316,04), sebbene una parte eseguiti nel 2019 ma comunque di competenza della gestione 2018 e, ancora, di non aver riportato nel conto giudiziale l'ammontare complessivo delle competenze spettanti all'agente contabile (€ 38.170,76), sebbene una parte trattenute nel 2019, ma comunque di competenza della gestione 2018;

- vi è discordanza circa il compenso del concessionario tra quanto dichiarato dall'agente contabile (€ 38.170,76) e quanto risulta dalla documentazione prodotta (€ 36.669,85);

- per tali motivi il conto giudiziale non chiude in pareggio ai sensi dell'art. 145 comma 4 del codice di giustizia contabile.

5. Con memoria del 21.1.2025 l'Agente contabile, quanto alla contestata redazione del conto secondo il principio di competenza e non di cassa, richiamava l'art. 616 del R.D. 827/1924, secondo cui il conto giudiziale «*deve comprendere il carico, lo scarico e resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza*», senza alcun riferimento al principio di competenza, anziché a quello (ordinario e generale) di cassa.

Inoltre, il conto deve essere redatto in conformità ai modelli approvati con il regolamento previsto all'art. 160 del Testo Unico Enti locali (art. 233, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e per gli

agenti contabili delle Province, dei Comuni, delle comunità montane, delle unioni di Comuni e delle Città Metropolitane, il conto deve rispettare le modalità indicate nel modello n. 21, allegato al d.P.R. 827/1924, nel quale non vi è alcuno spazio per indicare i riversamenti relativi ad un esercizio ma effettuati nell'esercizio successivo, posto che ogni riga del modello si riferisce agli importi riscossi, riversati o fatturati nel mese di riferimento).

Sarebbe quindi errato indicare nella riga relativa ad un mese gli importi riversati in un mese diverso ovvero in un anno diverso, costituendo dichiarazione mendace.

Quanto alla contestazione relativa al compenso dell'Agente contabile (discordanza tra il compenso dichiarato dall'Agente contabile di € 38.170,76 e il compenso risultante dalla documentazione di € 36.669,85) essa non tiene conto delle fatture emesse da Area nel 2019, ma relative all'esercizio 2018.

Come rilevato dalla tabella excel l'agente contabile ha trattenuto € 31.860,36 nel 2018 ed € 6.310,40 nel 2019, in relazione all'esercizio 2018, così per un totale di € 38.170,76, di cui € 37.460,82 per le fatture relative ai lotti dal n. 1 al n. 59 (che si allegano per completezza, doc. 20) ed € 709,94, versati direttamente alla Provincia, a titolo di contributo provinciale.

Concludeva, dunque, per la declaratoria di regolarità, con discarico dell'Agente contabile, con vittoria di spese e compensi.

6. All'udienza dell'11 febbraio 2025 l'avvocato Laudadio si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.

Il Pubblico Ministero concludeva per il discarico dell'agente contabile.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. In considerazione dei chiarimenti forniti dall'agente contabile con gli scritti difensivi e della documentazione ivi allegata, questo Collegio ritiene che il conto giudiziale in esame possa essere dichiarato regolare con il conseguente discarico dell'agente contabile.

In particolare, non appare condivisibile l'argomentazione del Magistrato designato in ordine all'asserita irregolarità del conto giudiziale per la mancata iscrizione nel conto giudiziale 2018 dei riversamenti eseguiti nel 2019 ancorché di competenza della gestione 2018 e per l'omessa iscrizione nel conto giudiziale 2018 dell'ammontare complessivo delle competenze spettanti all'agente contabile, sebbene una parte delle stesse sia stata trattenuta nel 2019 ma di competenza della gestione 2018. E ciò non perché sia fondata l'affermazione della difesa dell'agente contabile secondo la quale il conto giudiziale dell'agente della riscossione sarebbe corretto perché compilato secondo il modello 21. E', infatti, noto che *“Si appalesa chiaramente come il conto di cassa di cui al modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato*

per gli agenti contabili interni dell'amministrazione, non consenta una puntuale e completa rappresentazione contabile di tutte le attività di competenza dell'affidatario del servizio di riscossione dei crediti, anche quando questo non comprenda il recupero coattivo, ove peraltro le attività sul medesimo incombenti si estendano dall'affidamento di un "carico" e di una complessa serie di attività volte a provocare lo spontaneo adempimento dell'obbligo di pagamento" (cfr. tra le altre, Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022 del 20 maggio 2022; id. sez. giur. Veneto, sentenza n. 190/2022 del 31 maggio 2022) e che, pertanto, lo stesso deve essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924.

In forza di tali disposizioni, il conto dell'agente della riscossione deve contenere sia il conto di diritto che il conto di cassa e deve descrivere tutte le operazioni che vengono svolte nell'esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata e non anche operazioni contabili che sono state compiute nell'esercizio successivo. Sarebbe, peraltro, impossibile, senza violare il principio di annualità della gestione, contabilizzare nell'esercizio 2018 operazioni che, pur riferibili a tale gestione, sono state eseguite, per evidenti ragioni contrattuali e/o di gestione, nell'esercizio 2019. Pertanto, il rilievo di irregolarità sollevato dal Magistrato designato non appare condivisibile.

8. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23831** del Registro di Segreteria:

- dichiara la regolarità del conto;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 11/04/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente